



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZ. II ^ CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Pres. Dott. M. Buscema, all'udienza del giorno 13 luglio 2021 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **nr. 967 del RGACC 2019**

T R A

- **Eurobox Display Srl, in persona del legale rappresentante p.t.**

elettivamente domiciliata in Velletri, via D. Veroni 6 presso lo studio dell'avv. Paolo Pannella che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE OPPONENTE

E

- **Studio Tozzi di Maurizio Tozzi & C. sas stp, in persona del legale rappresentante p.t.**

elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro 67 36 presso lo studio dell'avv. Almerindo Proietti Semproni che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.





CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 - Si controverte del decreto ingiuntivo nr. 3106/18 emesso il 31/12/2018 a favore dello Studio Tozzi di Maurizio Tozzi & C. sas per l'importo di € 5.404,57 oltre interessi e spese di procedura relativamente al mancato pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi contabili (contabilità ordinaria e cedolini dipendenti) come da fatture elencate nel ricorso monitorio.


I motivi fondanti l'opposizione si incentrano, in rito nel difetto di competenza per valore del Tribunale poiché la somma eventualmente dovuta era inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, la causa rientrava nella competenza del Giudice di pace; nel merito, la difesa della società opponente ha invocato la mancanza di prova delle somme dovute, per poi chiedere in via riconvenzionale il ristoro dei danni subiti a causa di due accertamenti fiscali subiti dall'agenzia delle entrate per presunti errori commessi nella gestione contabile.

2 - In corso di causa è stata autorizzata la provvisoria esecuzione e, all'esito, la causa è stata rimessa all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

3 - Va premesso che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso secondo le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cfr. *ex multis* Cass., 5 agosto 2011, n. 17050; Cass., 24 novembre 2005, n. 24815; Trib. Roma, sez. VIII 11 novembre 2009).

Va altresì detto che in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dell'inadempimento contrattuale la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito come sia il creditore che agisce per l'adempimento, così come per la risoluzione del contratto, a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato





dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass., 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass., 3 luglio 2009, n. 15667).

4 - Tanto premesso in diritto, l'opposizione va respinta in quanto manifestamente infondata.

4.1 - L'eccezione di incompetenza per valore è del tutto inconsistente, ove si consideri che il criterio discretivo per radicare la competenza del Giudice di pace o del Tribunale è rappresentato dalla domanda e non, come sembra argomentare la difesa della società opponente, in base all'importo del credito asseritamente dovuto.

La circostanza che, prima del deposito del ricorso, la società Eurobox avesse pagato una delle fatture, così riducendo il credito al di sotto della soglia di competenza del Tribunale - circostanza peraltro smentita dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio avvenuta il 4/12/2018 (doc. 2 fasc. Studio Tozzi), precedente al pagamento della fattura nr. 250/2018 - non sortirebbe comunque alcun effetto sulla competenza per valore, ma semmai sull'eventuale revoca del decreto ingiuntivo in fase decisionale.

4.2 - Nel merito, la generica contestazione del credito da parte della società Eurobox Display è stata adeguatamente avversata dalla documentazione depositata dalla parte opposta, comprovante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali che la difesa dello Studio Tozzi ha dettagliatamente allegato nella comparsa di costituzione (ed anche nelle fatture a suo tempo emesse) con la relativa documentazione di supporto (docc. da 12 a 25).

Tale documentazione, nello specifico, è coerente con l'attività di consulenza contabile e fiscale, nonché con il servizio di elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti di Eurobox per il periodo aprile/agosto 2018, stante il recesso esercitato dalla società opponente con missiva del 26/06/2018 (doc. 4 fasc. Studio Tozzi), conseguendone che la prova sia del rapporto contrattuale, che





dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società opponente deve ritenersi acquisita.

Oltremodo, nella valutazione delle risultanze istruttorie è davvero eloquente la circostanza che la società opponente, nonostante le fatture ricevute, non abbia mai contestato le prestazioni descritte analiticamente nelle fatture stesse, se non la prima volta nell'atto di opposizione qui scrutinato, comportamento che è comunque valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 2 cpc.


5 - La domanda riconvenzionale introdotta dalla difesa della parte opponente è infondata.

5.1 - Nel contratto di servizi stipulato tra le parti è stata introdotta, all'art. 10, una espressa clausola compromissoria di risoluzione di *"tutte le questioni o controversie che dovessero insorgere in relazione all'incarico"*, salvo che per quelle riguardanti i pagamenti dovuti allo Studio Tozzi e tale forma di arbitrale irrituale, per come è stata concepita, escluderebbe la competenza del Tribunale a prendere cognizione della domanda riconvenzionale.

Senonchè, essendoci elementi per ritenere che il testo del contratto sia stato predisposto unilateralmente dallo Studio Tozzi (il contratto riporta nell'intestazione il logo dello Studio ed è strutturato come un testo inviato al cliente), tanto è vero che in calce al contratto è stata inserita la consueta formula dell'approvazione specifica delle singole clausole - tra cui il cennato art. 10 - richiedenti la doppia sottoscrizione a pena di nullità, la clausola compromissoria, ancorchè rientrante nel novero delle condizioni che richiedono la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., non riporta detta doppia sottoscrizione e, pertanto, deve ritenersi nulla.

Tale rilievo officioso, come è noto, rientra nei poteri/doveri del Giudice nel caso in cui sia invocata l'applicazione della clausola contrattuale, sicchè il Giudice è chiamato a verificarne la validità a prescindere dall'eccezione di parte, ma comunque verificando se sussistano i presupposti per applicare il regime





conservativo della nullità parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, comma 1 c.c.

In effetti, la natura della clausola affetta da nullità, involgente solo il marginale profilo del contenzioso, consente di ritenere che le parti, anche senza la clausola compromissoria, avrebbero comunque concluso il contratto avente ad oggetto le prestazioni professionali.

5.2 - Entrando nel merito della domanda riconvenzionale, non vi sono elementi probatori che portano ad affermare la responsabilità dello Studio Tozzi a fronte dei due avvisi di accertamento che l'agenzia delle entrate ha notificato alla società opponente.

Come già riportato nell'ordinanza 2/10/2019 i due atti di accertamento non forniscono elementi per affermare una diretta connessione, in chiave causale, tra le prestazioni professionali rese dallo studio e le violazioni contestate, né la difesa della società opponente ha precisato tale aspetto, limitandosi ad una generica contestazione dell'operato dello studio, senza fornire alcun elemento di correlazione.

Peraltro, a maggior riscontro di tale carenza sia di allegazione che probatoria vi è anche l'ulteriore circostanza che i due accertamenti risalgono al 2015 e che, sino all'odierna opposizione, la parte opponente non ha mai contestato alcunchè allo studio professionale, come invece era logico attendersi.

6 - Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, al pari della domanda riconvenzionale.

Tuttavia, a fronte del pagamento della minor somma di € 1.615,41 - di cui la stessa società opposta ha dato atto - il decreto ingiuntivo va revocato in quanto anche il fatto sopravvenuto travolge la pronuncia resa nella fase monitoria (Cass. SU nr. 7448/1993, nonché Cass., nr. 22489/2006; Cass., nr. 4531/2000), ove si consideri che *“l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto*





in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, sicché anche quando risulti fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dei provvedimenti opposti".

E' però ovvio che le spese del procedimento monitorio devono porsi a carico della parte soccombente, così come le spese processuali del giudizio di opposizione che, stante l'esito del giudizio, vanno interamente poste a carico della società opponente, con liquidazione in base al DM 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al nr. 967/2019 RG in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1 Revoca il decreto ingiuntivo nr. 3106/2018 emesso da questo Tribunale il 31/12/2018.
- 2 Condanna la società opponente a pagare a favore dello Studio Tozzi di Maurizio Tozzi & C. sas la somma di € 3.789,16 oltre agli interessi ex DLgs 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture sino al soddisfo.
- 3 Rigetta la domanda riconvenzionale.
- 4 Condanna inoltre la società opponente a rimborsare alla controparte le spese processuali della fase monitoria che liquida in € 730,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre iva e cpa e il rimborso delle spese generali previsto per legge; nonché del presente giudizio che liquida in € 3.500 (€ 800 per studio; € 700 per fase introduttiva; € 1.000 per fase trattazione/istruttoria; € 1.000 per fase decisionale), per compensi oltre iva e cpa, oltre al rimborso delle spese generali.

Così deciso in Velletri, il giorno 13 luglio 2021

Il Presidente della sezione





Arbitrato in Italia

